

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ___ del ___/___/___

Oggetto: Contratto Attuativo Specifico dell'Accordo Quadro per la durata di tre anni con unico operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, funzionali all'attivazione delle Case della Comunità e agli interventi presso le ulteriori strutture della ASL n. 8 di Cagliari, nei limiti delle risorse disponibili.

CPV 45210000-2

CIG DERIVATO.....

L'anno 2026, giorno e luogo della sottoscrizione in calce, tra:

l'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 , d'ora innanzi per brevità **"Committente"**,

e

L'affidatario _____, con sede legale in Cagliari, viale Custoza n° 34, cap. 09000- Codice Fiscale e Partita IVA: 02606480925, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari al numero CA - _____ del R.E.A., capitale sociale euro _____, in persona del suo Amministratore _____, nato a _____, il giorno _____, residente in _____ (____), Via _____, civico _____, Codice Fiscale: _____, nel seguito denominato per brevità **"Appaltatore"**

PREMESSO

- Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di accordo quadro con un solo operatore economico inerente lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti della ASL di Cagliari _____ dipendente in forza a tempo indeterminato alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della Committente;

-che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la procedura di affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b) e dell'art. 59 D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari o comunque in uso alla stessa della durata di mesi 36;

-che la procedura è stata radicata sul portale Net4market avendo quale valore dell'appalto per accordo quadro la somma massima spendibile di € , precisamente dettagliata in n Lotti, oltre alla quota ascrivibile all'accordo normativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 D.lgs. 36/2023 nella misura massima spendibile di € 145.000,00;

- che l'operatore economico, invitato alla presentazione dell'offerta sul portale, ha avanzato la sua offerta economica offrendo un ribasso sull'intero importo spendibile nella misura del % da valersi quale ribasso fisso per ciascun contratto attuativo;

- la copertura di ciascun contratto attuativo verrà distintamente individuata ed attribuita in sede di attivazione del predetto;

-con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato disposto l'affidamento dell'accordo de quo in favore dell'appaltatore in epigrafe.

-che la Stazione appaltante intende avvalersi del detto Accordo quadro, affidando al professionista così individuato i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari con riferimento ai seguenti interventi, classificabili in lotti:

1)

2)

3)

4)

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali del contratto attuativo

Tutte le normative vigenti, i provvedimenti amministrativi richiamati e le premesse in fatto e in diritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’Affidatario dichiara e garantisce il possesso dei requisiti professionali, delle competenze tecniche e dei titoli necessari per i lavori in oggetto. Vengono qui espressamente confermate e ribadite tutte le clausole dell’Accordo Quadro se ed in quanto compatibili.

Art. 2. Oggetto del contratto attuativo

La Committente affida all’Appaltatore, l’esecuzione dei i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari relativi ai seguenti interventi:

1)

2)

3)

4)

alle medesime condizioni tecniche ed economiche già disciplinate nell'Accordo

Quadro de quo.

Si intendono comunque ricomprese nell'accordo quadro tutte quelle attività necessarie, propedeutiche o comunque funzionali alla esecuzione delle prestazioni a regola d'arte e secondo la migliore scienza ed esperienza nel finale perseguimento del fine pubblico e la osservanza dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a regola d'arte, tutte le prestazioni indicate nell'allegato capitolato prestazionale, avendo massima cura e diligenza nel rendere i lavori completi.

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni con piena autonomia organizzativa, utilizzando mezzi, strumenti e risorse proprie e assumendosi integralmente i relativi rischi professionali e organizzativi.

L'Affidatario potrà avvalersi della propria struttura operativa per le attività di supporto, in particolare durante le fasi di sopralluogo, rilievo, indagine e raccolta dati, fermo restando che egli ne mantiene la responsabilità diretta, esclusiva e personale sotto ogni profilo tecnico, organizzativo e professionale.

Art. 3. Importo contrattuale e durata del contratto attuativo

L'importo contrattuale per ciascuna delle prestazioni qui commesse e nel pieno rispetto dell'Accordo quadro è il seguente:

1)

2)

3)

4)

Le parti danno atto che il ribasso percentuale offerto in sede di Accordo Quadro, nella misura del%, sarà applicato ai corrispettivi e determinerà l'importo effettivo del presente contratto attuativo.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali è pari a €, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e pertanto è stato redatto ed acquisito il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in precisa dipendenza della natura dell'appalto e della sua insensibilità alle interferenze.

Sono da escludersi rischi di interferenze con la ordinaria attività della Stazione appaltante, che dovranno rigorosamente venire prevenuti e comunque impediti.

La durata del presente accordo attuativo viene così scadenzata:

1)

2)

3)

4)

L'appaltatore dichiara di avere ben compreso, impegnandosi in tal senso, di non avere nulla da pretendere a fronte di prestazioni non richieste o di somme non consumate, e di avere esclusivamente diritto al corrispettivo effettivamente maturato a fronte di prestazioni effettivamente richieste e svolte a regola d'arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, subordinatamente alla sottoscrizione del presente contratto attuativo.

L'Affidatario, nello svolgimento delle singole prestazioni, si impegna a rispettare rigorosamente le scadenze e i tempi di esecuzione indicati nel Capitolato Speciale

Prestazionale (CSP).

L'inosservanza dei termini, quando imputabile esclusivamente all'Affidatario, comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, restando comunque salva la facoltà del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite dalla Stazione appaltante, conformemente alle disposizioni impartite e ai documenti progettuali approvati.

Precisazioni:

a) I termini contrattuali sono espressi in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data della formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di affidamento. Il rispetto dei termini sarà valutato a partire dal verbale di avvio dei lavori.

b) Le scadenze temporali non comprendono eventuali ritardi derivanti da prestazioni o attività non rientranti nell'oggetto dei lavori ovvero da eventi non imputabili all'Affidatario.

c) L'Affidatario può richiedere la sospensione delle prestazioni qualora sussistano circostanze specifiche che impediscano la regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del Codice dei Contratti e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico-Prestazionale. La sospensione è disposta dal Committente mediante apposito verbale, sottoscritto dall'Affidatario.

Al venir meno delle cause della sospensione, è redatto verbale di ripresa, contenente il nuovo termine contrattuale aggiornato.

In caso di particolari difficoltà o ritardi sopravvenuti, il Committente può concedere

motivata proroga, al fine di assicurare la qualità e il buon esito dei lavori.

Qualora siano richieste prestazioni aggiuntive o variazioni, i termini di esecuzione saranno conseguentemente aggiornati.

È ammessa la revisione dei prezzi esclusivamente nei termini e con le modalità previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del DM 30/3/2026.

Art. 5 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e clausola di rinegoziazione.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dei lavori e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Qualsiasi variazione, sospensione o modifica delle prestazioni deve essere formalizzata mediante atto scritto, firmato dal RUP. In difetto, ogni danno, maggior onere, ritardo o altro pregiudizio derivante dall'esecuzione delle prestazioni sarà a esclusivo carico dell'Affidatario.

A norma dell'art. 9 D.lgs. 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie non prevedibili, avulse dalla normale alea contrattuale, che comportino uno squilibrio rilevante all'originale assetto contrattuale, la parte svantaggiata che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede, nei limiti, modi e forme dell'art. 9 D.lgs. 36/2023.

Art. 6. Direzione dei lavori

L'ufficio della Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto.

L'ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei Lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio; inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente contratto, interloquisce in via esclusiva con l'esecutore del contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana ordini di lavori all'esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, segnala al responsabile del progetto l'inosservanza da parte dell'esecutore del contratto.

L'ufficio della Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute.

Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri conseguenti che si dovranno sostenere gli saranno addebitati.

In tal caso l'esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'esecutore del contratto dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite l'ufficio della Direzione dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati del progetto ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'ufficio della Direzione Lavori, non sollevano l'esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668

e 1669 del Codice Civile.

Art. 7 Rappresentanza dell'esecutore del contratto e direttore del cantiere

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in materia; inoltre tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del contratto in data antecedente alla consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

Il rappresentante dell'esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore tecnico del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'accettazione degli incarichi, da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere depositata presso la Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta dall'esecutore del contratto per i soggetti suesposti deve essere tempestivamente notificata alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 8 Sospensioni dei Lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D.lgs. 36/2023. Può essere disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del contratto, e/o per pubblico interesse.

Trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti, commi da 1 a 7.

Art. 9 Proroga dei Lavori

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (art. 121, comma 8).

La proroga non opera di diritto ma dovrà essere assentita dalla Stazione appaltante per il tramite del RUP.

Art. 10 Contabilità dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato II.14 art.12.

Per i lavori contabilizzati a misura, le quantità delle lavorazioni eseguite sono rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore, e registrate in appositi libretti delle misure.

Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari previsti nel contratto.

Per i lavori contabilizzati a corpo, la contabilità è effettuata per ogni categoria di

lavorazione in cui l'opera è suddivisa, secondo la quota percentuale eseguita rispetto

all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato nel CSA.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono

desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che può controllarne l'attendibilità

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non

ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita

all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti.

Qualora l'Appaltatore rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure, il Direttore dei Lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti suddetti.

Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel

presente contratto, sono inserite nella contabilità secondo le disposizioni dettate

dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 11 Anticipazioni all'appaltatore

In conformità all'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è consentita l'erogazione

all'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'anticipazione è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle

prestazioni, coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio in

via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte

dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma; L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di pagamento emessi nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori.

Il recupero deve essere completato entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori o, se anteriore, entro la conclusione dell'anno contabile in cui è stata erogata l'anticipazione.

L'Appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione, salve le penali contrattualizzate.

Art. 12 Collaudo

In conformità all'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei lavori deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione degli stessi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche in assenza dell'atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a garantire la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, l'obbligo di manutenzione gratuita cessa all'atto della presa in consegna anticipata

Art. 13 Oneri a carico del committente

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni, i documenti e i dati in proprio possesso necessari per l'espletamento dell'incarico e a garantire la gestione dei rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori coinvolti nella procedura.

In particolare, il Committente si impegna a:

- a) Fornire gli elaborati di progetto disponibili e, ove pertinenti all'intervento, eventuali ulteriori elaborati presenti nella banca dati dell'Amministrazione;
- b) Convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i diversi soggetti coinvolti

nella procedura;

c) Garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, l’accesso libero alle aree e/o ai fabbricati interessati dall’incarico per l’intera durata dello svolgimento delle prestazioni. L’Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di eventuali collaboratori per l’esecuzione dei sopralluoghi ritenuti necessari.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività di competenza del Committente comporterà la sospensione dei termini contrattuali.

Art. 14 Obblighi e oneri a carico dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto, le lavorazioni comprendono l’esecuzione di tutte le attività necessarie a garantire il completo e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché agli elaborati progettuali, al computo metrico estimativo, all’elenco prezzi e alle ulteriori prescrizioni tecniche e amministrative applicabili.

L’Affidatario è tenuto ad eseguire le lavorazioni con la diligenza richiesta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., e secondo i migliori criteri di efficacia, efficienza e tutela del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante. L’Affidatario opera in piena autonomia organizzativa e gestionale, restando giuridicamente e funzionalmente distinto dalla Stazione Appaltante, senza alcun vincolo di subordinazione, e con l’obbligo di non interferire con il regolare svolgimento delle attività degli uffici, ove e nei limiti in cui le lavorazioni lo richiedano.

L’Affidatario si impegna a redigere report periodici di avanzamento dei lavori, con

separata indicazione per ciascun intervento oggetto dei singoli contratti attuativi, evidenziando lo stato di avanzamento, le eventuali criticità riscontrate e gli esiti delle attività di controllo e verifica eseguite in fase esecutiva.

ono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni collegiali indette dal RUP ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento della prestazione.

Sono a carico della ASL 8 le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo ed eventuale rivalsa INPS.

L'Affidatario nell'esecuzione dei lavori dovrà:

- svolgere i lavori nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico

Prestazionale;

- svolgere i lavori impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;

- dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori in tutta sicurezza, sollevando l'ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell'Affidatario.

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del RUP;

- comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della prestazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

- farsi carico delle spese dei bolli;

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilità.

L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di dati e informazioni di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. Tutta la documentazione prodotta resta di esclusiva proprietà della Committente.

Art. 15 Riserve

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui il registro di contabilità sia firmato con riserva e l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento, l’esecutore le deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Trova applicazione l’articolo 210 del Codice dei Contratti.

Art. 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell'art. 5 della L. 13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento delle attività, anche in regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere muniti della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. In caso di subappalto deve includere la relativa autorizzazione e per gli autonomi l'indicazione del committente.

Ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto si impegna ad applicare alle proprie maestranze il contratto collettivo nazionale leader F012 "Altri Lavori di Completamento e finitura degli Edifici", individuato con specifico riferimento al codice ATECO "41.00.00", delle lavorazioni, ovvero in alternativa altro che garantisca le equivalenti tutele economiche e normative, purché accompagnato da dichiarazione motivata di equivalenza asseverata dalla stazione appaltante, e stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecutore del contratto ha l'obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa.

Inoltre è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell'ambito delle opere subappaltate.

L'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi e antinfortunistici.

Altresì l'eventuale subappaltatore, tramite l'esecutore, invia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle sub-prestazioni detta documentazione nonché il proprio specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente con il piano operativo di sicurezza dell'esecutore del contratto.

Art. 17 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a depositare presso la Stazione Appaltante:

- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.lgs. 81/2008;
- b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante

del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 Rispetto della Legge n. 68/1999

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto di appalto, a mantenere la conformità agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta normativa, garantendo la regolarità della propria posizione dinanzi agli uffici competenti.

L'Appaltatore si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento mirato.

L'eventuale accertato inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 68/99, in corso di contratto, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 Disciplina delle clausole sociali per imprese con dipendenti in numero insensibile alla prescrizione delle clausole sociali

L'appaltatore dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli artt. 46 e 46 bis del D.lgs 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie dipendenze il numero di lavoratori subordinati e pertanto di non essere tenuto alla consegna di copia della relazione sulla parità di inserimento sociale o al Rispetto della Legge n. 68/1999.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto.

Il presente accordo ed i contratti attuativi non potranno essere ceduti, sotto comminatoria di nullità assoluta.

E' ammessa la sola cessione dei crediti derivanti, se del caso, dai contratti attuativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 D.lgs 36/2023 e allegato II.14, art. 6, purchè preventivamente notificata ed accettata dalla Committente.

Art. 21 Penali

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti nei singoli contratti attuativi e/o relativi capitolati prestazionali, il RUP di riferimento ne darà formale avviso mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o richiesta motivata di proroga.

Se le motivazioni presentate non risultassero idonee, il RUP potrà negare la proroga e applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla fase o attività oggetto del

ritardo e potranno essere trattenute in sede di liquidazione delle competenze.

Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Affidatario, eventi di forza maggiore debitamente comprovati o circostanze riconducibili al Committente o a soggetti terzi.

Se l’ammontare complessivo delle penali raggiunge il limite del 10% dell’importo contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di inadempimenti o errori nell’espletamento delle attività, il Committente, tramite il RUP, potrà intimare all’Affidatario, mediante nota formale trasmessa via PEC, di adempiere entro un termine perentorio di trenta (30) giorni, sospendendo nel frattempo i pagamenti in corso.

Decorso inutilmente tale termine, il Committente potrà procedere alla revoca dell’incarico e affidare a terzi le prestazioni residue a carico dell’Affidatario, che sarà tenuto a sopportare eventuali maggiori oneri sostenuti.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno determinato la revoca. È fatto obbligo all’Affidatario di collaborare con il Committente e fornire ogni documentazione richiesta inerente all’incarico.

Eventuali osservazioni devono essere presentate entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, le penali si intendono accettate definitivamente.

Art. 22 Obblighi di tracciabilità

I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a _____ nato a _____ i il // e

residente a _____ e identificato con codice

IBAN _____

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a

_____ il //, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via

_____, che lo stesso ha comunicato alla Committente con

conforme nota scritta.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite

senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà

alla automatica risoluzione del presente contratto.

L’Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art

3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all’incarico professionale.

Art. 23 Pagamenti

Il pagamento del compenso avverrà a saldo, entro 60 (SESSANTA) giorni

dall’emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi

relativi previa verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra

indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata,

in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da

parte del RUP.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione

di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla

richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare

fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di

applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del

contenzioso.

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare

Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) nonché il numero dell’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Art. 24 Coperture Assicurative

In applicazione dell’art. 5 del DPR n. 137/2012, l’Affidatario risulta assicurato presso con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, al n° rilasciata in data da, agenzia di, con massimale di

L’Affidatario esonera la Committente dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell’espletamento dell’incarico, possano verificarsi a sé o ai propri collaboratori.

In applicazione dell’art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, l’Affidatario ha

costituito la cauzione definitiva dell'accordo quadro mediante garanzia fidejussoria

serie n°, rilasciata da in data, la cui

somma garantita è pari al 2% del valore del contratto, corrispondente a €

..... (diconsi Euro), valida dal al

..... In occasione della sottoscrizione dei contratti attuativi potrà essere

richiesta idonea garanzia definitiva nella misura del Ciò in conformità al D.M.

16/09/2022 n. 193.

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale

del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali

da parte dell'Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi della cauzione.

L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine prefissato dalla ASL n. 8

CA, qualora quest'ultima abbia dovuto utilizzarla, in tutto o in parte, durante

l'esecuzione del contratto.

Art. 25 Facoltà di revoca; clausola risolutiva espressa-; recesso

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora:

a) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento)

del valore complessivo dello stesso ai sensi dell'art 126 del D.Lgs

36/2023;

b) si verificano gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell'Affidatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La ASL n. 8 CA

potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso si verifichi una

delle seguenti ipotesi:

a) Ritardo nella consegna degli elaborati, documentazione tecnica o delle prestazioni

previste dal contratto, superiore a 10 giorni dal termine stabilito, o comunque

pregiudizievole per il buon esito dell'incarico;

b) Accertamento di evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico affidato;

c) Inosservanza ingiustificata delle condizioni del contratto, delle norme di legge o aventi forza di legge, o mancata produzione della documentazione richiesta dal RUP;

d) Mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico.

In caso di risoluzione, l'Affidatario dovrà consegnare all'ASL n. 8 CA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari per consentire l'esecuzione del contratto da parte della stessa o di terzi.

La ASL n. 8 CA può recedere dall'accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi contratto ai sensi dell'art. 123 D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento ed a prescindere dallo stato di esecuzione delle prestazioni per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Affidatario via PEC. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuta al pagamento:

a) delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della comunicazione, come attestate dal verbale di verifica;

b) delle spese sostenute dall'Affidatario.

1. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danni alla ASL n. 8 CA.

2. Qualora, durante l'esecuzione del contratto, venga attivata una Convenzione Consip ai sensi dell'art. 26, co. 1, della Legge n. 488/99 relativa ai lavori

oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai parametri prezzo-qualità di Consip. In caso contrario, la ASL n. 8 CA potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 26 Regolarità Contributiva

Per la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data .../.../2026 - Numero Protocollo INAIL_..... con Scadenza validità .././2026.

Art. 27 Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale

L’esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Art. 28 Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto, o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, e che non possa essere risolta in via conciliativa tra le parti, qualunque sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. Si precisa che è espressamente esclusa la clausola arbitrale.

Art. 29 Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 – 09126 e digitale nella propria pec registrata ufficialmente.

Art. 30 Documenti allegati al contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- l'offerta economica, sebbene non allegata materialmente al presente contratto;
- il Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Le parti concordano che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la cauzione definitiva;
- la dichiarazione di tracciabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Patto di integrità;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16-ter, e all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Detti elaborati, sottoscritti da entrambi i contraenti, restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA.

Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario, fa piena prova e il suo contenuto è incontestabile dall'Affidatario, che rinuncia a opporre eccezioni al riguardo.

Art. 31 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110

del 27/6/2025.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto.

La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 32 Patto di integrità

L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 33 Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento.

In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni

previste dalla normativa vigente.

Art. 34 Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 35 RUP - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di ciascun intervento e contratto attuativo svolge altresì le funzioni di Responsabile della fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del medesimo Codice.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il trattamento dei dati personali avverrà altresì nel rispetto delle Linee guida AGID sulla conservazione digitale per la gestione documentale elettronica.

Art. 36 Interpretazione del contratto e del capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione:

a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole generali;

b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari o all'ordinamento giuridico;

c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;

d) infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale Prestazionale deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile.

Qualunque disposizione omessa o non correttamente riportata nel Capitolato Speciale Prestazionale, ma contenuta nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori, deve comunque essere rispettata secondo il suo testo originale.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firme apposte digitalmente ai sensi del

D.lgs. 82/2005

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

.....

L'Affidatario:

.....

Si provvede alla controfirma delle clausole vessatorie a norma dell'art. 1341 c.c

Art. 21 (penali); art.22 (tracciabilità); 25 (clausola risolutiva espressa; recesso); 28

(risoluzione delle controversie); 29 (domicilio legale); 31 (codice di comportamento);

32 (Patto di integrità); 33 (divieto di pantouflage)

L'Affidatario:

.....